

## ISTRUZIONI OPERATIVE

- Ai Produttori interessati
  
- Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
  
- Al Assessorato Agricoltura della Regione Sardegna
  
- Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto:** Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2115/2021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2023.

## 1 PREMESSA

Le presenti istruzioni operative disciplinano la domanda unica di pagamento che rappresenta l'atto amministrativo attraverso il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell'ambito del Fondo FEAGA.

La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023, in applicazione di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/2115, che ha introdotto un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

Le presenti istruzioni sono adottate in applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti".

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalle presenti istruzioni sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

### 2.1 Base giuridica Unionale

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune:

## 2.2 Base giuridica Nazionale

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

### **Fascicolo Aziendale**

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021 n. 99707 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;
- Istruzioni Operative n. 21 del 20 ottobre 2021 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore ARGEA.
- Istruzioni Operative n. 15 del 31 agosto 2022 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021.

## **Domanda Unica**

- Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.;

## **Titoli**

- Circolare AGEA prot. n. 20232 del 17 marzo 2023 - Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027, a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

## **Agricoltore in attività**

- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

## **Certificazioni antimafia**

- LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative n. 1 del 11 febbraio 2022 – Disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia – Modifica e integrazione alle Istruzioni Operative n. 6 del 12 marzo 2021.
- Istruzioni Operative n. 19 del 14 ottobre 2022 - Disposizioni in materia di documentazione antimafia – Modifica delle Istruzioni Operative n. 1 dell'11.02.2022 – Ripristino procedura ordinaria.

## **Accesso agli atti**

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

### 3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

Al fine della presentazione della Domanda Unica il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare - precedentemente - il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il "piano di coltivazione", secondo quanto indicato nelle I.O. di ARGEA OP n. 15 del 31 agosto 2022 - "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARGEA. Modifica e integrazione delle Istruzioni operative n. 21 del 20 ottobre 2021".

### 4 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 - Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

L'Organismo pagatore ARGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base della predetta Circolare.

### 5 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i., come integrato dalle I.O. dell'OP ARGEA n. 15 del 31 agosto 2022.

### 6 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale';*
2. *Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - sistema di monitoraggio delle superfici.*
3. *Domanda di modifica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 2022/1173 - interventi non soggetti a monitoraggio delle superfici.*

4. *Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Reg. (UE) n. 2022/1173.*
5. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali)

**Attenzione: le seguenti istruzioni operative disciplinano la sola domanda iniziale. Si rinvia alle istruzioni operative successive per la disciplina delle altre finalità di presentazione.**

Il produttore può fare la presentazione della domanda iniziale in forma telematica:

- sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;

**In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.**

I produttori troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori troveranno la domanda precompilata per la presentazione e potranno, se del caso, integrarla o modificarla. I dati della domanda sono inseriti nel portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e ciascun richiedente riceverà la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

## 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo pagatore, **entro il 15 maggio 2023.**

**La data di presentazione della domanda all'OP ARGEA è attestata dalla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal SIAN.**

## 8 REGIMI DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 7 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli interventi attivati in Italia e richiedibili dall'agricoltore nella domanda unica sono i seguenti:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti ecoschemi:

- pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
  - pagamento per inerbimento delle colture arboree;
  - pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
  - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
  - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) il sostegno accoppiato al reddito, articolato nei seguenti settori:
- latte;
  - carni bovine;
  - carni ovine e caprine;
  - frumento duro;
  - semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
  - riso;
  - barbabietola da zucchero;
  - pomodoro destinato alla trasformazione;
  - olio d'oliva;
  - agrumi;
  - colture proteiche comprese le leguminose.

## 9 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La specifica disciplina è contenuta nei decreti adottati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle circolari AGEA di settore.

## 10 REQUISITI MINIMI

Ai sensi dell'art. 8 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni è inferiore a € 300,00.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

## 11 DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'ARGEA con le Istruzioni Operative n.19 del 14 ottobre 2022 ha disposto il ripristino, a decorrere dal 16 ottobre 2022, delle modalità ordinarie di acquisizione della stessa documentazione, di cui all'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il ripristino della procedura ordinaria impone l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia e consente di eseguire i pagamenti sotto condizione risolutiva, in assenza di informazione antimafia, decorso il termine di 30 giorni dall'inserimento della richiesta nella banca dati.

In applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che *“con particolare riferimento alle concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, l'acquisizione della documentazione antimafia spetta all'ente concedente”*.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP ARGEA, dell'informazione antimafia.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP ARGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì, l'obbligo di informare ARGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

## 12 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 3, del D.L. 9 settembre 2005 n. 182, al comma 5 bis, aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati." Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.*

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

*documento pubblico*

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</li> <li>gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</li> </ol>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b></p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p>

<b>Titolarietà del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni del Titolare del trattamento è il Direttore dell'agenzia protempore.</p> <p>La sede di ARGEA è in Via Caprera, n. 8 – 09123 Cagliari</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: <a href="http://www.agenziaargea.it">www.agenziaargea.it</a></p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "Qualifica Group srl", nella persona del dott. Ferrante Enrico.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA, la Soc. SIN S.P.A.</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li><li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:argea@pec.agenziaargea.it">argea@pec.agenziaargea.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</li></ul> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

## 14 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

## 15 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente: [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it)

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.AGEA.gov.it](http://www.AGEA.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

## 16 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, ARGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza ad un CAA;
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

*documento pubblico*

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (***tale modalità non è operativa per la campagna 2023***);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore ARGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

## 17 RINVIO

La disciplina relativa alla presentazione delle domande per le ulteriori finalità, nonché ai criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento è demandata ad appositi, successivi provvedimenti generali che l'Organismo Pagatore ARGEA emanerà.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) e sul portale dell'ARGEA - Organismo pagatore.

Il Direttore Generale  
Dott.Agr. Antonello Arghittu

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	<b>2</b>
2.1	Base giuridica Unionale .....	2
2.2	Base giuridica Nazionale .....	3
<b>3</b>	<b>COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIEDALE ELETTRONICO</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>PIANO DI COLTIVAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2023</b> .....	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>REGIMI DI SOSTEGNO</b> .....	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>CONDIZIONALITÀ</b> .....	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>REQUISITI MINIMI</b> .....	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)</b> .....	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>13</b>	<b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)</b> .....	<b>11</b>

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

<b>14</b>	<b>PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI .....</b>	<b>13</b>
<b>15</b>	<b>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....</b>	<b>14</b>
<b>16</b>	<b>ACCESSO AGLI ATTI .....</b>	<b>15</b>
<b>17</b>	<b>RINVIO .....</b>	<b>16</b>